

ALLEGATO 3

DISCIPLINARE PER IL COMMISSARIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA

Modalità per l'esercizio, da parte del Comune, del potere sostitutivo di commissariamento ex O.P.C.M. n. 3820/2009 e s.m.i., O.P.C.M. n. 3832/09 e s.m.i., D.C.D.R. n. 12/2010 e D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 e s.m.i., ai fini degli interventi di ricostruzione privata

Art. 1: Oggetto

Il presente disciplinare, nel perseguimento degli obiettivi sanciti dall'art. 67 quater, comma 1 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012 (c.d. Legge Barca), intende definire le modalità per l'esercizio dei poteri di commissariamento assegnati al Comune dall'O.P.C.M. n. 3820/2009 e s.m.i., dall'O.P.C.M. n. 3832/2009 e s.m.i., dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione (di seguito anche D.C.D.R.) n. 12/2010 e dalla Legge Barca, ai fini dell'attuazione degli interventi di ricostruzione privata.

Art. 2: Fattispecie di Commissariamento

Ai fini del presente disciplinare rilevano le seguenti fattispecie di Commissariamento per l'attuazione degli interventi di ricostruzione su aggregati edilizi di proprietà privata previsti *ex lege*:

1. *Commissariamento per mancata costituzione del consorzio obbligatorio o mancato conferimento o rinnovo della procura speciale* (rif.: art. 7, comma 13, ex O.P.C.M. n. 3820/2009, come integrato dall'art. 3, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3832/2009; art. 67 quater del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012; art. 12, comma 1 del D.C.D.R. n. 12/2010).
2. *Commissariamento per il mancato raggiungimento dei risultati nei tempi previsti o mancato funzionamento per inerzia protratta dei consorziati* (rif.: art. 7, comma 13, ex O.P.C.M. n. 3820/2009, come integrato dall'art. 3, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3832; art. 12, comma 2 del D.C.D.R. n. 12/2010).
3. *Commissariamento per inerzia degli organi del Consorzio, di cui all'art. 5 del D.C.D.R. n. 12/2010* (rif.: art. 7, comma 13, ex O.P.C.M. n. 3820/2009, come integrato dall'art. 3, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3832; art. 12, comma 3 del D.C.D.R. n. 12/2010).
4. *Commissariamento per mancato inizio dei lavori nei tempi stabiliti e/o entro il termine inderogabile stabilito dal Comune* (art. 67 quater, comma 2, lett. a del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, così come modificato dall'art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016).

Art. 3: Commissariamento per mancata costituzione del Consorzio

1. Ai sensi del combinato disposto tra il comma 4, art. 67 quater del D.L. n. 83/2012 ed il comma 1, art. 12 del D.C.D.R. n. 12/2010, i proprietari degli aggregati per i quali deve essere assicurata l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata, entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune di San Benedetto dei Marsi mediante le forme previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 07/08*1990, n. 241 e s.m.i., devono costituirsi in consorzi obbligatori e provvedere alla nomina del relativo Rappresentante Legale, anche esterno. In alternativa, i proprietari rilasciano o eventualmente rinnovano apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi, entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune di San Benedetto dei Marsi mediante le forme previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i..
2. Decorso inutilmente i termini di cui al precedente comma, il Comune di San Benedetto dei Marsi provvederà a formalizzare, nei confronti dei soggetti inadempienti, un'apposita diffida a provvedere alla costituzione del Consorzio ovvero al conferimento/rinnovo della Procura Speciale.
3. La suddetta diffida, a causa dell'elevato numero dei destinatari e delle difficoltà logistiche legate al Sisma Abruzzo 2009 e 2016/2017, verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di San Benedetto dei Marsi, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi. I soggetti diffidati, pertanto, dovranno provvedere alla costituzione del Consorzio ovvero al conferimento/rinnovo della Procura Speciale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di

- scadenza, prevista ex lege, della pubblicazione della diffida medesima (15+30). La pubblicazione nei termini e modi anzidetti, ha valore di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69.
4. La mancata costituzione del Consorzio da parte dei soggetti obbligati, entro i termini prescritti dal precedente comma 3, comporta per i proprietari la perdita dei contributi per la ricostruzione nonché l'occupazione temporanea da parte del Comune degli immobili facenti parte dell'intervento unitario;
 5. Il Comune, nel sostituirsi ai privati inadempienti, procede, con le modalità descritte nel successivo art. 9, alla nomina di un Commissario che agisce in qualità di Soggetto Attuatore del Consorzio ovvero in sostituzione del Procuratore Speciale.
 6. Il Commissario all'uopo nominato, sostituisce il Consorzio in tutte le attività preparatorie, strumentali e consequenziali alla completa realizzazione degli interventi, incluso l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

Art. 4: Commissariamento per inerzia dei Consorziati

1. Nel caso in cui il Consorzio regolarmente costituito non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l'inerzia protratta dei consorziati, il Presidente deve inviare formale diffida ai consorziati affinché provvedano con gli adempimenti di competenza entro un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, così come previsto dal comma 2 dell'art. 12 del DCDR n. 12/2010.
2. Scaduto il termine perentorio stabilito nella diffida ad adempiere, il Presidente del Consorzio, laddove i consorziati non abbiano proceduto con quanto richiesto, entro i successivi 15 giorni deve dare notizia al Comune del protrarsi dell'inerzia e/o del mancato funzionamento del Consorzio al fine di consentire all'Ente di esercitare i poteri sostitutivi conferiti dall'art. 7, comma 13 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 come integrata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009.
3. Acquisita da parte del Presidente del Consorzio la comunicazione di cui al precedente comma 2 e verificata la legittimità della richiesta, il Comune nomina un Commissario con le modalità di cui al successivo art. 9.
4. Il Commissario, all'uopo nominato, sostituisce il Consorzio in tutte le attività preparatorie, strumentali e consequenziali alla completa realizzazione degli interventi, incluso l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 5: Commissariamento per inerzia degli Organi del Consorzio

1. Il potere sostitutivo del Comune si esercita anche nel caso di inerzia, preventivamente accertata da parte degli Organi del Consorzio (Presidente, Assemblea, Revisore), così come previsto dall'art. 12, comma 3 del D.C.D.R. n. 12/2010.
2. L'inerzia degli Organi può essere, altresì, accertata d'ufficio da parte dei competenti settori comunali, in caso di verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente con particolare riguardo agli obblighi in capo al Presidente del Consorzio e al Procuratore Speciale riassunti nel successivo art. 12 del presente disciplinare, sia degli atti di programmazione degli interventi, nonché di tutti gli altri casi che dovessero presentarsi in sede di istruttoria.
3. A seguito dell'accertamento dell'inerzia degli Organi del Consorzio, l'Ufficio Lavori Pubblici dell'Ente trasmette al Legale Rappresentante, o in mancanza all'Assemblea, una formale diffida ad adempiere gli interventi di competenza, assegnando all'uopo un termine perentorio di 15 giorni dalla consegna della diffida medesima.
4. Decorsi inutilmente i 15 giorni di cui al precedente comma, il Comune procede, con le modalità di cui al successivo art. 9, alla nomina di un Commissario che porrà in essere, a spese del Consorzio, singoli provvedimenti e/o tutti gli adempimenti in luogo dell'Organo inerte.
5. Gli oneri derivanti dal pagamento del compenso del Commissario, definito con le modalità di cui al successivo art. 10, sono posti a carico del Consorzio medesimo.

Art. 6: Commissariamento per mancato inizio dei lavori nei tempi stabiliti e/o entro il termine inderogabile stabilito dal Comune

1. Nel caso in cui gli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, debbano essere iniziati nei tempi stabiliti e/o entro il termine inderogabile stabilito

dal Comune, decorso inutilmente tale termine, il Comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione (qualora ne ricorra la necessità) e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri così come disciplinato dall' art. 67 quater, comma 2, lettera a) del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, come modificato dall'art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016.

2. Nell'ipotesi in cui il Consorzio abbia già ottenuto la concessione del contributo e il mancato inizio dei lavori si sostanzi come mancato avvio delle attività di cantiere, ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi di commissariamento di cui al presente articolo, è necessario verificare se ricorre il caso disciplinato dall'art. 11, comma 5 bis del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015, il quale stabilisce che: *"Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo"*.
3. Al verificarsi delle fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune trasmette al Legale Rappresentante o in mancanza all'Assemblea del Consorzio inadempiente, una formale diffida a dare avvio ai lavori, assegnando all'uopo un termine perentorio di 30 giorni dalla consegna della diffida medesima.
4. Decorso inutilmente i 30 giorni di cui al precedente comma, il Comune procede, con le modalità di cui al successivo art. 9, alla nomina di un Commissario che porrà in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione degli interventi di ricostruzione privata in luogo del Consorzio medesimo.

Art. 7: Elenco comunale dei Commissari

1. L'elenco dei Commissari è istituito a seguito dell'emanazione di un apposito avviso di manifestazione di interesse.
2. Potranno assumere l'incarico di Commissario i soggetti, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8, che presenteranno apposita domanda di iscrizione al protocollo comunale. L'inserimento nell'Elenco di cui all'art.10, tuttavia, non comporta alcun diritto ad ottenere la nomina e/o l'attribuzione dell'incarico.
3. È compito dell'Ufficio Lavori Pubblici provvedere alla formazione dell'elenco e pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione trasparente - Sezione "Bandi di gara e contratti" e sul portale INPA del Dipartimento della Funzione Pubblica e curarne l'aggiornamento.
4. L'elenco sarà aperto, pertanto gli interessati potranno presentare domanda in qualsiasi momento entro l'arco temporale di durata dell'elenco; un primo elenco sarà comunque pubblicato con l'inserimento di tutte le domande complete presentate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.
5. L'elenco, successivamente, verrà aggiornato con cadenza semestrale, a seguito di nuove richieste di inserimento, ovvero di richieste di cancellazione pervenute entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
6. L'elenco risulta valido sino alla data di approvazione dei successivi elenchi di aggiornamento.
7. Le domande di iscrizione all'elenco saranno esaminate dall'Ufficio Lavori Pubblici dell'Ente al termine della manifestazione di interesse.
8. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio Lavori Pubblici inviterà l'istante ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda, comporterà la non iscrizione all'elenco.
9. I richiedenti saranno ritenuti idonei ad essere iscritti all'elenco soltanto se la domanda risulterà regolare e completa, ovvero se sanata nei termini di cui sopra.
10. Gli iscritti devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.
11. L'Amministrazione si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. In ogni caso la verifica dei requisiti sarà effettuata prima dell'attribuzione dei singoli incarichi.

Art. 8: Requisiti di Ammissione

a. Requisiti di ordine generale

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. Et  non inferiore ad anni 18.
3. Godimento dei diritti civili.
4. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo n  essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidit  insanabile.
5. Non aver riportato condanne penali n  di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche.
6. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilit  o che comportano decadenza.
7. Non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste quali cause di esclusione, di inconferibilit  e incompatibilit  previste dalla vigente normativa nazionale, in particolare con riferimento alla Legge n. 190/2012, al D.P.R. n. 62/2012, al D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ovvero di trovarsi in una delle ipotesi di cui sopra (specificando quale) e di impegnarsi, se nominato, a rimuoverla entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di avvenuta nomina.
8. Non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch  nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
9. I cittadini di Paesi membri dell'Unione europea devono:
 - Possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica Italiana, ad eccezione della cittadinanza italiana;
 - Godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
 - Avere un'adequata conoscenza della lingua italiana.
10. Non   ammessa la partecipazione dei candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 94,95 e 96 del D.lgs. 36/2023.

b. Requisiti di idoneit  professionale e di capacit  tecnico professionale

Gli aspiranti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti specifici:

1. Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, o titolo equipollente, o Laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario, equiparate ai sensi del D.L. 9 luglio 2009 o Laurea breve e/o diploma di scuola media superiore in discipline tecniche, giuridiche o economiche ed esperienza di almeno 5 anni come Amministratore di condominio e/o Presidente di Consorzio o Procuratore Speciale;
2. Competenze ed esperienze, come desumibili dal curriculum vitae, comprovanti lo svolgimento delle attivit  di Ricostruzione dell'edilizia privata nel post sisma 2009, ovvero incarichi cumulativamente di durata di 3 anni nelle suddette attivit .

c. Requisiti di capacit  economico e finanziaria

1. Possesso di un'adequata copertura assicurativa in relazione all'importo dei lavori dell'aggregato da commissariare.

Art. 9: Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione per l'iscrizione all'Albo deve essere redatta in conformità al modello allegato (Allegato 2) alla manifestazione di interesse e dovrà essere trasmessa al protocollo del Comune di San Benedetto dei Marsi entro e non oltre le **ore 23:45 del giorno 26 ottobre 2025**.

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico telematico.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere accompagnata dagli allegati richiesti ed essere compilata in tutti i campi e firmata con allegato un documento di identità in corso di validità.

Il candidato deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.Lgs. n. 447/2000, il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per l'inserimento nell'Albo e la successiva nomina, ovvero dichiarare l'eventuale disponibilità, se prescelto e nominato, a rimuovere eventuali cause di incompatibilità entro il termine di 10 giorni.

Al modello di manifestazione di interesse deve essere allegata una copia del documento di identità in corso di validità, debitamente firmata. Se dipendente pubblico, il candidato in caso di nomina, dovrà presentare, pena l'esclusione, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 10: Istruttoria

Il Comune, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, provvede alla verifica della correttezza formale delle manifestazioni di interesse presentate e della presenza dei requisiti richiesti, forma l'elenco dei Commissari e provvede alla pubblicazione dello stesso, ai sensi del codice della Privacy, all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale.

Art. 11: Nomina da parte del Sindaco

Il Sindaco nomina, nell'ambito dell'elenco e ogni volta che si rende necessario il commissariamento, il soggetto ritenuto idoneo all'assolvimento dell'incarico sulla base dell'*intuitu personae*, valutata la complessità dell'incarico da conferire e la documentazione allegata all'istanza dei candidati.

Il Commissario opera come organo straordinario ed è titolare di un interesse pubblico da cui gli derivano specifici poteri, assoggettati al regime ordinario dei provvedimenti amministrativi.

Art. 12: Compenso del Commissario

1. Nell'ipotesi di commissariamento del consorzio di cui agli articoli 3 e 4 del presente disciplinare, per il compenso spettante al Commissario, trova applicazione l'articolo 6, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 4013 del 23/03/2012 che prevede il riconoscimento dei seguenti importi:
 - a. 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
 - b. 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 e 5.000.000 di euro;
 - c. 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 e 10.000.000 di euro;
 - d. 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.000 di euro;
2. Nell'ipotesi di cui agli artt. 4, 5 e 6 il compenso è definito con le modalità di cui al precedente comma al netto delle somme già liquidate al Presidente del Consorzio.
3. Nell'atto di nomina da parte del Sindaco, qualora non fosse determinato o determinabile il compenso da riconoscere al Commissario, il suo ammontare verrà definito in via presuntiva sulla base di una stima all'uopo elaborata.
4. Al compenso del Commissario si applicano le decurtazioni per le sanzioni descritte nel successivo articolo 12, ivi inclusa la decadenza dal diritto al compenso di cui all'art. 5, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3978 del 08/11/2011 e tutte le ulteriori sanzioni previste *ex lege*;
5. Nel caso di inerzia e revoca dell'incarico, al Commissario ad acta non è corrisposto il compenso di cui al comma 1.

Art. 13: Attività del Commissario

1. Nei casi di commissariamento di cui agli artt. 3 e 4 del presente disciplinare, il Commissario svolge

- tutte le attività previste dal Decreto n. 12 del 03/06/2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, comprese le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi e la predisposizione del decreto di occupazione.
2. Nei casi di Commissariamento di cui agli artt. 5 e 6 del presente disciplinare, l'attività del Commissario è limitata all'esecuzione degli atti e/o dei provvedimenti riportati nell'atto di nomina.
 3. È compito del Commissario attivare tutti i procedimenti previsti dalla normativa in tema di ricostruzione privata per completare la ricostruzione dell'aggregato edilizio ad esso affidato e consentire al Comune il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 67 quater, comma 1 del D.L. n. 83/2012.
 4. Il Commissario è soggetto al rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
 5. Come previsto dall'art. 11, comma 4 del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015, il Commissario assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
 6. Il Commissario svolge, inoltre, le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 14: Obblighi del Commissario e relative sanzioni

1. Il Commissario deve vigilare sul rispetto degli obblighi e dei tempi del cronoprogramma dei lavori, ovvero garantire il più celere avanzamento degli interventi fino al completamento della ricostruzione e al conseguimento dell'agibilità dell'intero aggregato.
2. Il Commissario, una volta nominato, è soggetto ai doveri e alle sanzioni previste dall'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3978 del 08/11/2011, rubricato "Doveri di amministratore di condominio, rappresentante del consorzio e procuratore", di seguito riportato:
"1. L'amministratore di condominio, il rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero il procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 10, della medesima ordinanza, sono tenuti a sollecitare il rispetto, da parte del progettista, dei termini di integrazione delle richieste di contributo e a verificare la corrispondenza tra il costo di produzione nel progetto approvato e il costo dei lavori indicato nel contratto di affidamento dei lavori all'impresa.
2. Eventuali eccedenze tra il costo di produzione nel progetto approvato e il costo dei lavori indicato nel contratto di affidamento dei lavori all'impresa sono restituite ai fondi per la ricostruzione.
3. L'amministratore di condominio, il rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero il procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 10, della medesima ordinanza, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al controllo della tempistica dell'esecuzione delle opere.
4. L'inosservanza dei doveri di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto al compenso spettante all'amministratore di condominio, al rappresentante legale del consorzio ed al procuratore speciale".
3. Il Commissario è altresì tenuto al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di ricostruzione privata e soggetto alle relative sanzioni, come di seguito riportato a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 67-quater, comma 8 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012; l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, le clausole per la risoluzione del contratto, da applicare per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti (art. 11, comma 1, D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015). Il Commissario garantisce la regolarità formale dei contratti ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo (art. 11, comma 1, D.L. n. 78/2015, convertito in Legge 125/2015);

- b. Entro 30 giorni dalla concessione del contributo, il Commissario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria (art. 4, comma 11, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013);
 - c. Durante l'esecuzione dei lavori, una volta acquisiti da parte del Direttore dei Lavori gli atti contabili comprovanti la maturazione di un SAL, il Commissario deve presentarli allo sportello comunale entro i successivi sette giorni. Per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al Commissario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive (art. 11, comma 5 bis, D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015);
 - d. Relativamente alla durata dei lavori, deve tenere presente che la medesima non può comunque essere superiore a 24 mesi (art. 3, O.P.C.M. n. 3978/2009); nel caso di fine dei lavori oltre il termine riportato nell'atto di concessione del contributo, eventuali ritardi imputabili ai commissari sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante (art. 11, comma 5 bis, D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015). In aggiunta, il ritardo superiore ad un mese della conclusione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati ammessi a contributo, comporta una riduzione del contributo concesso pari al 10% della rata per il pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento dei lavori. Per ogni mese di ulteriore ritardo si applica un'ulteriore riduzione dell'1% fino ad un massimo del 50% della rata predetta (art. 6, comma 3, O.P.C.M. n. 4013 del 23 marzo 2012);
 - e. Per quel che riguarda l'allaccio ai sottoservizi a rete, quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori, il Commissario presenta domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo spettante al Commissario (art. 11, comma 5 bis, D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015);
 - f. A conclusione dei lavori, il Direttore dei Lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il Direttore dei Lavori e il Commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato (art. 11, comma 5 bis, D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015);
 - g. Entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere devono essere consegnate al Comune le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino dell'agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale. In caso di ritardo, ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi (art. 11, comma 5, D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015).
4. In aggiunta alla decadenza del diritto al compenso prevista dall'art. 5, comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3978/2009 e alle sanzioni di cui al precedente comma 3, l'accertata inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta la possibilità di irrogare, secondo le valutazioni dell'Amministrazione, la pena accessoria della revoca dell'incarico di Commissario, da disporsi con apposito provvedimento e la cancellazione del soggetto dall'Elenco dei Commissari al fine di escluderne il sorteggio per futuri incarichi.
5. Quanto sopra esplicitato è puramente indicativo e non esaustivo nell'adempimento delle mansioni, fatto salvo ogni adempimento previsto dalle vigenti norme in capo al Commissario incaricato.

Art. 15: Incarichi Tecnici

- 1. In sede di affidamento degli incarichi tecnici, il Commissario deve garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza previsti dall'art. 67 quater, comma 4 del D.L. n. 83/2012. In aggiunta a quanto disposto nei successivi commi, ai sensi dell'art. 67 quater, comma 2 lettera a), come modificato dall'art. 3 bis, comma 1-ter del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016, il Commissario è altresì tenuto al rispetto della normativa vigente in tema di ricostruzione privata.
- 2. I tecnici dovranno essere selezionati attraverso l'invito a presentare le offerte ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 4013.
- 3. Dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali in relazione alle categorie e agli importi delle opere da progettare.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015, il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, è compito del Commissario acquisire l'apposita autocertificazione da parte del Direttore dei Lavori e verificarne la completezza.

Art. 16: Procedura per la scelta dell'impresa affidataria dei lavori

1. In sede di affidamento dei lavori, il Commissario deve garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza previsti dall'art. 67 quater, comma 4 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012. In aggiunta a quanto disposto nei successivi commi, ai sensi dell'art. 67 quater, comma 2, lettera a), come modificato dall'art. 3 bis, comma 1-ter del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016, il Commissario è altresì tenuto al rispetto della normativa vigente in tema di ricostruzione privata.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione, il Commissario procederà con l'invito rivolto alle imprese iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, successivamente confluito nella Sezione Speciale dell'Anagrafe Antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura di missione antimafia e in possesso dell'attestazione SOA, per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, come previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015, e di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Nell'individuare gli operatori a cui inviare un'offerta, il Commissario si attiene ai principi di rotazione e parità di trattamento;
4. Invitate le cinque imprese, il Commissario predispone la graduatoria, individuando l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione preferendo l'offerta che assicuri la migliore realizzazione del progetto approvato, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori, agli interventi di sicurezza antisismica, alla realizzazione di interventi di cablaggio, all'efficienza energetica, ai materiali da impiegare e comunque ad altre eventuali migliorie proposte.
5. Il Commissario esamina le offerte e individua l'impresa affidataria dei lavori di riparazione e/o ricostruzione preferendo le soluzioni che assicurano la migliore realizzazione del progetto approvato.
6. Le imprese scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edili riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Provincia dell'Aquila.

Art. 17: Subappalto e divieto di cessione del contratto

1. Costituisce specifico obbligo del Commissario assicurare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015, nonché il rispetto di quanto appositamente chiarito dall'ANAC con parere prot. n. 68390 del 29/04/2016.
2. Le imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle inserite nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, successivamente confluito nella Sezione Speciale dell'Anagrafe Antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura di missione antimafia. Nelle more dell'attuazione della citata norma, le predette imprese devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 18: Affidamento dei lavori in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

1. Costituisce specifico obbligo del Commissario assicurare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 11, comma 7 del D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015.
2. Al verificarsi delle fattispecie di cui al comma precedente, il Commissario interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori a partire dalla prima migliore offerta.

3. Il Commissario provvede, ai sensi del comma precedente, in ogni altro caso di risoluzione del contratto.

PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati - UE 679/2016 (RGPD) conferiti al Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Benedetto dei Marsi titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ), con sede in Piazza Nelio Cerasani – 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ); Email: protocollo@comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it; PEC: protocollosbm@pec.it; Tel. 0863/86336.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Comune di San Benedetto dei Marsi tratta i dati personali conferiti da cittadini e utenti dei servizi in parola con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla normativa vigente in materia, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico previsti dalla suddetta normativa, o comunque connessi all'esercizio dei medesimi, ex art. 6 par. 1 lett. e) GDPR, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Dati trattati e destinatari

Data la natura dei servizi in questione, oltre a dati di tipo identificativo, per il conseguimento delle finalità evidenziate, in alcuni di essi saranno necessariamente oggetto di trattamento anche dati di tipo patrimoniale e, in alcuni casi anche categorie particolari di dati personali, di cui all'articolo 9 del Regolamento (definiti come dati sensibili nella previgente normativa europea). I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento, il cui elenco, con i relativi dati di contatto, è reso disponibile nel sito web del Comune. Al di fuori di queste ipotesi i dati potranno essere comunicati a terzi e diffusi, nei soli casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Obbligo di conferire i dati e conservazione degli stessi

Il conferimento dei dati richiesti ai cittadini e utenti nelle procedure finalizzate all'applicazione della normativa in materia di ricostruzione privata da parte del Comune di San Benedetto dei Marsi, direttamente o indirettamente, nonché allo svolgimento di tutte le connesse attività, è obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente al Comune di San Benedetto dei Marsi di poterle portare a compimento. Per contro, laddove nella modulistica di raccolta dati siano richieste informazioni il cui rilascio è indicato come non obbligatorio (o facoltativo), il relativo mancato conferimento, pur potendo rendere meno agevole i rapporti con il Comune, o con i responsabili esterni, non pregiudica il completamento delle procedure d'interesse degli utenti. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività e procedure previste dalla normativa vigente per il settore di riferimento e, successivamente, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa in ambito pubblico.

Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento e ai suddetti responsabili esterni, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO).

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Comune di San Benedetto dei Marsi avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Informazioni complementari

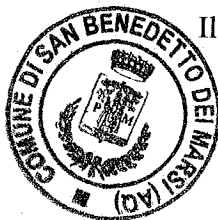
- La presentazione delle istanze non vincola l'Amministrazione appaltante all'affidamento dell'incarico;
- Con la presentazione della candidatura l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente manifestazione di interesse.

- Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio Iori al n. 3771651296 - e-mail: maurizio.iori@comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it - PEC: lavoripubblici@pec.it.

DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni si applicano in tutti casi (Condomini, Edifici Singoli, etc...), ove ne ricorrano i presupposti a seguito di accertata inerzia.

San Benedetto dei Marsi, li 10/10/2025



Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Ing. Maurizio Iori